



Comune di Caltanissetta

Determinazione del Sindaco n° 24 del 20/05/2019

Riferita alla Proposta Sindacale N. 31

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE ---

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- **Considerato** che con l'approssimarsi della stagione estiva è necessario regolare l'attività di conduzione dei suoli agricoli e delle aree verdi, al fine di mitigare il rischio di incendi, e disciplinare le modalità di ripulitura dei suoli da vegetazione spontanea, sterpaglie e materiali infiammabili;
- **Considerato**, altresì, che per gli scopi di cui al punto precedente si può procedere con l'emissione di Ordinanza Sindacale volta alla tutela della pubblica incolumità;
- **Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;
- **Visti** gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- **Visto** l'art. 1 - comma 5 – dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/8/2007;
- **Visto** l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 14 – comma 8 della Legge 116/2014 di conversione del D.L. n. 91 del 24/6/2014, che recita: *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).*
- **Visto** il vigente strumento urbanistico, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005;
- **Vista** la definizione dell'ISTAT di "centro abitato", tratta dalla *Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011*, disponibile nel suo sito istituzionale e che di seguito si ritrascrive:

- *“Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro.”*
- **Visto** il Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010;
- **Vista** la definizione di *METRO STERO*: *l’unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;*
- **Vista** la direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento Regionale Protezione Civile – Direzione Generale prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/4/2018;

PROPONE

A) EMETTERE l’Ordinanza Sindacale articolata come segue, con il preambolo di cui sopra facente parte integrante del provvedimento :

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell’applicazione della presente ordinanza, si intende quanto segue:

Aree Protette

- *le aree protette sono quelle della Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e valle dell’Imera meridionale” e della Riserva Naturale “Lago Sfondato”; sono altresì aree protette i Siti d’Interesse Comunitario (SIC) esistenti nel territorio comunale: area SIC “Rupe di Marianopoli” (codice ITA050009); area SIC “Lago Sfondato” (codice ITA050005); area SIC “Monte Capodarso e Valle del fiume Imera meridionale” (codice ITA050004);*

Perimetrazione delle aree protette

- *le perimetrazioni delle aree protette, di cui al punto precedente, sono quelle risultanti nei decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali, comprendono sia le aree di riserva, sia di pre-riserva;*

Perimetrazione delle aree boscate

- *le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali detenute dagli enti competenti, in primis l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta e l’Azienda Regionale Foreste Demaniali;*

Definizione di centro abitato (definizione ISTAT)

- *Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro;*

Perimetrazione dell’abitato cittadino

- *le perimetrazioni dell’abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara sono quelle delle Zone “A” e “B” con le rispettive sottozone, così come risultano nel vigente strumento urbanistico approvato dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005, ovvero delle aree del territorio comunale, anche con diversa destinazione urbanistica, che siano vicine, contigue o interne alle predette zone “A” e “B” e rispettive sottozone e che, sulla base degli elementi strutturali ed urbanistici che le caratterizzano, rientrano nella definizione di “centro abitato” dell’ISTAT;*

Metro Stero

- l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;

Articolo 2 – Obblighi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

Entro il 15 giugno 2019, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all'interno dell'abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l'obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

Ove per la conduzione della proprietà (sia essa un insediamento domestico o produttivo), sia necessario disporre di materiali solidi combustibili, sempreché siano destinati all'utilizzo, essi dovranno essere ben controllati e custoditi, sistemati ordinatamente in modo da occupare il minore spazio possibile ed a distanza da alberi e vegetazione ad alto sviluppo, da impianti di distribuzione dell'energia e da serbatoi di combustibile. L'area intorno dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia tipologia di materiali combustibili e da potenziali fonti di innesco di fuochi. Rimane nella responsabilità del conduttore della proprietà adottare le ulteriori cautele, fermi restando gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 151/2011 per le speciali attività soggette al certificato prevenzione incendi.

E' vietato abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.

Articolo 3 – Disciplina della combustione di materiali agricoli

*Nel Comune di Caltanissetta è **sempre vietato, durante tutto il corso dell'anno**, procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, nelle seguenti aree del territorio:*

- all'interno dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;
- all'interno dei boschi e delle aree protette;
- all'interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza **duecento metri** misurata dai loro margini esterni;

*Fermi restando i divieti indicati in precedenza, connessi alla zonizzazione del territorio e non alle condizioni climatiche o stagionali, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è **sempre** vietata nell'intero territorio comunale nel periodo compreso tra il giorno 15 giugno ed il 15 settembre dell'anno corrente.*

Nelle zone "C" e nelle relative sottozone secondo il vigente strumento urbanistico, purché esterne alle fasce di rispetto delle aree boscate, la combustione di residui vegetali, da effettuarsi sempre secondo i criteri già espressi (limitazioni di volume in ragione dell'ampiezza del fondo e di periodo dell'anno), è ammessa soltanto in idonei focolari protetti in punti del fondo distanti da reti di distribuzione dell'energia ed impianti connessi.

Nelle altre aree del territorio comunale esterne all'abitato, ai boschi ed alle aree protette, durante i periodi dell'anno nei quali la pratica è ammissibile per la normativa richiamata in preambolo, la combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco è ammessa tassativamente in assenza di vento e nelle ore antimeridiane comprese tra l'alba e le 10:00 (dieci) del mattino, ovvero tra l'alba e le 11:00 (undici) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio.

E' nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, anche avvalendosi di collaboratori di fiducia competenti, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteorologiche in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell'esecuzione, prima di procedere al concreto avvio delle attività. Allo scopo si segnalano i seguenti siti istituzionali:

La combustione dei residui vegetali è ammessa soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l'attività, nella misura non superiore a tre METRI STERI al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere il necessario per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua etc.).

Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in quantità minori del volume massimo indicato.

Articolo 4 – Disposizioni generali

Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 - 0934/56.50.45 (fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.

Per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda predetto Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010, allegato alla presente ordinanza.

La Direzione II (LL.PP e Manutenzione) trasmette il presente provvedimento a:

- Prefettura di Caltanissetta;*
- Questura di Caltanissetta;*
- Comando Provinciale Carabinieri, con l'invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;*
- Comando Provinciale Guardia di Finanza, con l'invito ad inoltrarlo ai Comandi periferici interessati;*
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;*
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;*
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;*
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali - Palermo;*
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);*
- Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio S10 “Sicilia Sud-Occidentale”;*
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;*
- Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;*
- Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra);*
- Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);*
- Tutte le Direzioni comunali ed all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco, affinché sia inoltrato a tutto il personale interno interessato (Responsabili di P.O. e di Uffici e/o Servizi).*

Il Comando Polizia Municipale, nell'ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Direzioni LL.PP. e Urbanistica (Direzioni II e III).

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso il sito istituzionale dell'Ente e gli organi locali di informazione (TV, stampa, siti internet).

Lo Sportello Unico Attività Produttive - Ufficio Agricoltura, provvede all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

Ferme restando le eventuali competenze, al fine della divulgazione del presente provvedimento, tutti gli Enti di cui sopra sono invitati a renderlo pubblico attraverso l'esposizione nei propri albi e bacheche informative.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, l'inosservanza alla presente ordinanza ed al predetto regolamento sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

La presente ordinanza sarà in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dalla data di emissione per tutto il periodo estivo, fino al 22 settembre del corrente anno.

Allegato: Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010

IL SINDACO

Dott. Arch. Roberto Gambino

B) ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

C) DARE ATTO che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

D) DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile

Allegato per parte integrante: Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Giuseppe Bologna

IL SINDACO

Vista la superiore proposta;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

Visto il D.Lgs n. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);

DETERMINA

Approvare la superiore proposta.

Il Sindaco

Il Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Bologna
Caltanissetta, 20/05/2019

Sindaco
GAMBINO ROBERTO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale